

CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO"

Licei annessi:

CLASSICO - CLASSICO In RETE EAW - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE
SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - MUSICALE E COREUTICO
Via Leonardo Da Vinci,8 /Via Carducci/Via Ficara - 67100 L'Aquila
Tel.0862/24291

e-mail: aqvc050005@istruzione.it pec: aqvc050005@pec.istruzione.it sito web: convittocotugno.edu.it
Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005

CONVITTO NAZ. D. COTUGNO CON LICEI ANNESSI - L'AQUILA
Prot. 0017206 del 29/09/2023
VII (Uscita)

Al personale docente, educativo e ATA

RE

SITO

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico

Con riferimento all'oggetto, si ricorda quanto segue e **si prega di riformulare le richieste già pervenute con le dichiarazioni di cui alla pagina seguente.**

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D. Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.**

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza*

del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D. Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi inviando tempestiva comunicazione alla Dirigente **tramite compilazione del modello allegato** da inviare alla posta elettronica affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutate le dichiarazioni contenute nella richiesta di autorizzazione relativamente a:

a) **occasionalità/abitudine dell'incarico;**

b) **assenza/presenza di conflitto di interesse;**

c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

d) **di non essere titolari di P.IVA.**

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, la dirigente scolastica deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
- si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

La Dirigente

Serenella OTTAVIANO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)